



COMUNE DI MAGHERNO

Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 32 del 31-10-2019

Indice

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Compiti della C.C.V.L.P.S
- Articolo 4 - Composizione e nomina della Commissione
- Articolo 5 - Nomina dei componenti
- Articolo 6 - Sede delle adunanze
- Articolo 7 - Funzioni del presidente
- Articolo 8 - Iniziative escluse dalla verifica di agibilità
- Articolo 9 - Richieste di intervento - modalità della domanda
- Articolo 10 - Funzionamento - modalità e termini
- Articolo 11 - Sopralluoghi
- Articolo 12 - Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte
- Articolo 13 - Richieste di intervento - diritti dovuti
- Articolo 14 - Ufficio competente
- Articolo 15 - Verbali e parere
- Articolo 16 - Spese di funzionamento
- Articolo 17 - Norme finali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le norme generali per il funzionamento e l'attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui agli articoli 141 e 141-bis del Regolamento per l'esercizio del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, ai fini del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per **luogo pubblico**: luogo a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es. vie, piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada e del regolamento di polizia;
- b) per **luogo aperto al pubblico**: luogo a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto di particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es. accesso con biglietto di invito, accesso in determinati orari);
- c) per **spettacoli**: forme di rappresentazione in cui lo spettatore assiste in forma passiva (es. cinema);
- d) per **trattenimenti**: forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es. ballo);
- e) per **manifestazioni temporanee**: spettacoli o trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- f) per **allestimenti temporanei**: strutture e impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- g) per **locali**: insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi e i disimpegni annessi;
- h) per **spettacoli viaggianti**: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della L. 18 marzo 1968, n. 337;
- i) per **provvedimento finale**: l'agibilità di pubblico spettacolo prevista dall'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 3 - Compiti della Commissione Comunale

1. La Commissione, ai fini di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., provvede a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del Regolamento d'Esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.).

La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- e) richiedere e determinare il servizio antincendio ai sensi della L. 966/65 e D.Lgs. 139/2006 art. 18 nei modi previsti dal D.M. 22 febbraio 1996, n. 261.

Le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono necessari per locali ed impianti con capienza superiore a 200 persone.

2. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica in capo ad un libero professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite

con decreto del Ministro dell'interno. La relazione del libero professionista deve essere redatta con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia igienico sanitarie, ambientali, di sicurezza e antincendio fra le quali il D.M. 19 agosto 1996 recante "approvazione della regola di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" ed il D.M. 18 marzo 1996 recante "norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e delle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti.

3. Nel caso di manifestazioni temporanee con capienza inferiore o uguale a 200 persone che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, le verifiche e gli accertamenti da parte della C.C.V.L.P.S. dovranno essere effettuati a campione successivamente alla presentazione della SCIA di cui all'art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii. Protocollata prima dell'inizio della manifestazione a cura dell'organizzatore dell'evento. La stessa completa della documentazione tecnica richiesta a firma di tecnico abilitato, dovrà essere custodita nel luogo di svolgimento dell'evento a disposizione degli organi di controllo.

4. Inoltre salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli da parte della Commissione, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, per i quali la commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. Per le nuove domande di licenza avanzate nei due di validità della verifica di agibilità, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti che la manifestazione si ripete con le stesse strutture, caratteristiche, capienze e nel rispetto delle stesse prescrizioni di esercizio elencate nel verbale redatto a seguito di riunione o sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locale di Pubblico Spettacolo.

5. Non sono di competenza della C.C.V.L.P.S. le verifiche dei locali e luoghi sotto elencati per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:

- a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione comunale e Commissione provinciale viene inizialmente individuata dal competente ufficio, sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica allegata alla richiesta, salvo verifica della Commissione in base ai criteri normativi e regolamenti vigenti.

Articolo 4 - Composizione e nomina della Commissione Comunale

1. La Commissione Comunale per la vigilanza dei locali di pubblico spettacolo è nominata dal Sindaco, resta in carica tre anni e continua a compiere le funzioni assegnatele dal presente Regolamento fino all'insediamento nella nuova Commissione;

2. La Commissione è composta dai seguenti membri effettivi:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Responsabile della Polizia Locale o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un Esperto in elettrotecnica;

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra:

- a) esperto in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- b) rappresentante del C.O.N.I., in occasione di valutazione di progetti relativi a nuovi impianti sportivi;
- c) possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale;
- d) quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Ogni componente la Commissione può nominare uno o più delegati che partecipano alle sedute quando il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire. I delegati dovranno comunque essere in possesso dei requisiti professionali idonei previsti dalle normative vigenti.

2. Alle riunioni della Commissione partecipa un Segretario per l'espletamento delle funzioni di competenza;
3. I componenti .

Articolo 5 - Nomina dei componenti

1. Gli eventuali esperti esterni al Comune sono nominati dal Sindaco, individuandoli sulla base di nominativi fornita dal rispettivo Ordine professionale o Ente di appartenenza, tenuto conto della loro specializzazione;
2. Gli esperti possono essere rinominati.

Articolo 6 - Sede delle adunanze

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

Articolo 7 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente formula l'ordine del giorno delle adunanze, le convoca, conduce la discussione.
2. Il Vice-presidente, nominato anch'egli dal Sindaco, ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza.
3. Nell'ordine del giorno possono essere presenti le seguenti fattispecie:
 - a. attività permanenti (locali);
 - b. manifestazioni temporanee;
 - c. ratifiche dei pareri espressi dai membri delegati all'effettuazione dei sopralluoghi alle manifestazioni temporanee.

Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno secondo l'ordine cronologico di arrivo riferito ad ogni singola categoria sopra indicata.

4. In caso di urgente necessità, rappresentata e circostanziata dall'interessato, il Presidente, in via eccezionale e straordinaria, può iscrivere all'ordine del giorno ulteriori pratiche relative alle fattispecie indicate alle lettere a. e b. del predetto punto 3., dando atto, nel verbale di seduta, delle motivazioni che stanno alla base della scelta operata.

5. Il Presidente della Commissione decide anche il calendario dei lavori.

Articolo 8 - ~~Le~~ iniziative escluse dalla verifica di agibilità.

1. non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.P.S. e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) i luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane, prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o contenimento del pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche e simili, utilizzati occasionalmente per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacoli di burattini, ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico. Per questi luoghi e spazi all'aperto è fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IX del D.M. 19 agosto 1996;
- b) le attività di spettacoli viaggianti (giostre), installate in modo isolato;
- c) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- d) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, salvo che per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato della manifestazione;
- e) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone, in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e concertini, impianti stereo e console per disc jockey senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o che lo spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. E' fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XI del D.M. 19 agosto 1996;

- f) gli allestimenti temporanei (quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di spazi o elementi per lo svolgimento dell'attività di ballo o che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
- g) le sale giochi;
- h) le manifestazioni fieristiche di cui alla Legge della Regione Lombardia n. 6/2010;
- i) le attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- j) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- k) gli impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Articolo 9 - Richiesta di intervento: modalità della domanda

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, attraverso la procedura on-line del Portale telematico comunale o via PEC nel caso di manifestazioni temporanee;
2. La richiesta deve essere presentata:
 - a) almeno quarantacinque giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno trenta giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione a carattere temporaneo per la quale necessita la verifica dell'agibilità;
3. Nei casi di urgenza, motivata e documentata come nei casi di iniziative promosse da pubbliche amministrazioni, che non siano state preventivamente programmate, la richiesta deve essere presentata almeno quindici giorni prima.
4. Le istanze pervenute dopo tali termini sono improcedibili.
5. Tutti i documenti allegati alla richiesta devono corrispondere a quelli indicati nel Disciplinare tecnico che sarà approvato con successivo atto di Giunta.
6. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nel presente Regolamento, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.
7. Il Segretario della Commissione provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e la trasmette al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed alla A.T.S., per gli adempimenti connessi di competenza degli stessi. Inoltre, il Segretario anticipa via e-mail, la suddetta documentazione agli altri componenti della C.C.V.L.P.S.

Articolo 10 – Funzionamento: modalità e termini

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso in forma scritta, da inviare, a cura del Segretario, anche via e-mail, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.
2. L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.
3. In caso d'urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato sino a ventiquattro ore prima della data della riunione.
4. Le sedute della Commissione sono valide quando intervengono tutti i componenti della C.C.V.P.L.S.
5. Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
6. I richiedenti e i loro professionisti incaricati possono chiedere, tramite il Segretario, di essere sentiti dalla Commissione nella quale si trattano le loro pratiche. Ogni singolo componente Tecnico della Commissione, previa valutazione della pratica precedentemente trasmessa rispetto alla data prevista per l'adunanza, potrà richiedere tramite il segretario di convocare i predetti soggetti.
7. Il parere della Commissione è reso almeno sette giorni prima della data della manifestazione e, negli altri casi, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa, come attestato dal protocollo generale; è redatto in forma scritta e notificato al richiedente.

Articolo 11 – Sopralluoghi

1. Esaminato il progetto relativo alla realizzazione o ristrutturazione di un locale o la documentazione prodotta a corredo delle richieste di autorizzazione per manifestazioni temporanee, la Commissione effettua i necessari sopralluoghi, salvo le ipotesi previste dall'art.1, comma 2 del presente Regolamento.
2. La Commissione, tramite il Presidente, dispone le verifiche ai locali di pubblico spettacolo ogni qualvolta lo ritenga necessario e periodicamente quando siano trascorsi almeno tre anni dall'ultimo sopralluogo al fine di effettuare i controlli di cui al punto 3 dell'art. 142 del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e nei casi previsti ai punti 1) e 3) dell'art. 13 della Circolare Ministero dell'Interno n.16 del 15 Febbraio 1951 e s.m.i.;
3. Di regola il sopralluogo per le manifestazioni temporanee è effettuato ventiquattro ore prima dell'inizio della manifestazione, salvo deroghe per comprovata necessità, attestate dal Presidente.

Articolo 12 - Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte

1. Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle:
 - a) condizioni da recepire nel progetto;
 - b) prescrizioni per la gestione.
2. Tali delegati saranno, di volta in volta, prescelti tra quelli con competenze specifiche;
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, in forma scritta, al Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro effettuazione e, nel caso di manifestazioni temporanee, prima dell'inizio della manifestazione. Il parere è assunto e ratificato dalla Commissione nella prima adunanza successiva al sopralluogo medesimo.

Articolo 13 - Richieste di intervento – diritti dovuti

1. Per ogni richiesta di intervento della Commissione è dovuto, con l'unica eccezione delle iniziative proprie del Comune il pagamento della tariffa stabilita con apposita delibera della Giunta Comunale;
2. Le richieste che non siano accompagnate dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tale diritto, sono dichiarate improcedibili;
3. Qualora, per inerzia del richiedente, debbano essere ripetuti l'esame documentale o il sopralluogo, sono dovuti ulteriori diritti nella misura stabilita dalla Giunta Comunale per ogni singolo ulteriore intervento della C.C.V.L.P.S.

Articolo 14 – Ufficio competente

1. Il settore comunale competente per le attività della Commissione Comunale è l'Ufficio SUAP avente il compito di curare la gestione amministrativa connessa alle attività richieste per l'espressione del parere di agibilità, per i sopralluoghi e per la predisposizione di tutti gli atti necessari al corretto funzionamento della Commissione.

Articolo 15 - Verbali e pareri

1. Il parere della Commissione è redatto in forma scritta, nei termini previsti dal precedente art. 7 e motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990.
2. Per ogni seduta è redatto, dal Segretario, il relativo verbale che deve riportare:
 - presenti, compreso il richiedente e/o suo delegato;
 - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
3. Il Segretario ha cura di raccogliere verbali e pareri, assicurandone la conservazione, così come di inviare le comunicazioni che si rendono necessarie.

Articolo 16 - Spese di funzionamento della Commissione C.C.V.L.P.S.

1. Le spese di funzionamento della Commissione sono a totale carico di chi ne richiede l'intervento. L'importo relativo dev'essere corrisposto al Comune con versamento effettuato tramite bonifico bancario alla Tesoreria Comunale, da effettuare prima della riunione o del sopralluogo;
2. La mancata corresponsione delle spese di cui sopra, comporta la non effettuazione delle riunioni o dei sopralluoghi;

3. Le spese per le riunioni o i sopralluoghi non sono dovute per quelle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o intrattenimento organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale;

Articolo 17 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione;
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed il relativo Regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. n. 311/2001, nonché alla Legge n. 241/90 ed al D.P.R. n. 445/2000 per la disciplina sul procedimento amministrativo;
3. La modulistica tecnica contenuta negli allegati 1, 2 e 3 rappresenta in via esemplificativa e non tassativa le casistiche più ricorrenti. Gli allegati non hanno natura giuridica normativa e possono essere aggiornati, senza eseguire le procedure di approvazione previste dalla Legge per i Regolamenti.